dovrebbe essere riscossa sulla base del prezzo di vendita al minuto, comprensivo del dazio doganale, sistema in vigore più specificatamente nei paesi del Benelux ; che nell'ipotesi in cui detta armonizzazione avvenisse alle condizioni indicate, è probabile che il Consiglio sarebbe indotto a modificare in misura notevole i dazi previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti in questione ;

Considerando che l'applicazione di una misura di deroga, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato, può essere concessa soltanto per un periodo limitato ; che, nella fattispecie ed in considerazione dell'attuale stadio di attuazione dell'unione doganale, è importante ricercare una soluzione volta ad evitare che alcuni Stati membri non partecipino, per vari prodotti e per lunghi periodi, ad un'operazione comunitaria cosí importante come l'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ; che occorre pertanto limitare sino al 30 giugno 1968 la durata dell'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 26 ;

Considerando che, vista la natura delle difficoltà riscontrate da detti Stati membri, occorre limitare l'applicazione della presente decisione ai prodotti importati dai paesi terzi nei suddetti Stati membri per essere immessi in consumo ;

Considerando che le sottovoci tariffarie relative ai tabacchi lavorati, cui si riferisce la presente decisione, non rappresentano per il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi più del 5 % del valore delle importazioni dai paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ; che il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi non hanno sinora ottenuto l'autorizzazione di differire, in virtù dell'articolo 26, il ravvicinamento dei dazi della loro tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per altre voci tariffarie e per un periodo che comprende, in tutto o in parte, quello previsto dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a differire fino al 30 giugno 1968 l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D importati da paesi terzi nei suddetti Stati membri allo scopo di esservi immessi al consumo.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1967

relativa alla concessione di contingenti tariffari alla Repubblica federale di Germania per eglefini, sebasti e ippoglossi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/508/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la nota verbale del 29 agosto 1966, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1967, la concessione di un contingente tariffario di 14.000 t, in esenzione da dazio, per i merluzzi, naselli, eglefini, sebasti ed ippoglossi neri, freschi, refrigerati e congelati, della voce ex 03.01 B I c) della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i pesci di cui trattasi erano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 15 % per l'insieme dei prodotti in questione ; che gli organi competenti della Comunità Economica Europea devono concedere un contingente tariffario di 5.200 tonnellate metriche consolidato al 6 % nell'ambito del G.A.T.T. per gli ippoglossi, le lamie o smerigli e gli spinaroli ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (senza gli ippoglossi)
	— (periodo dall'1. 8. al 31. 12.) — per le cinque varietà di cui trattasi —						
Importazioni totali di cui :	14.139	9.530	12.141	13.244	15.634	18.096	11.954
dalla CEE	898	1.391	1.363	1.590	2.850	4.643	3.921
dai paesi terzi	13.269	8.139	10.778	11.654	12.784	13.453 (di cui 3.000 t circa di ippoglossi)	8.033
Apporti della pesca nazionale	97.188	111.023	110.986	113.068	95.607	116.000	100.950
Esportazioni totali (pesci interi, freschi, refrigerati e congelati)	909	1.749	1.542	1.779	1.926	1.965	1.208

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma dell'articolo 25 a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al normale ritmo della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, sull'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si prefigge in particolare di mantenere e persino di aumentare il consumo di tali pesci ai prezzi più bassi e stabili possibili e quindi d'evitare l'aumento dei dazi applicabili in base alla sua tariffa doganale nazionale ;

Considerando che, per i merluzzi ed i naselli, la Repubblica federale di Germania dovrebbe beneficiare in realtà di un approvvigionamento sufficiente di tali varietà di pesci ; che, infatti, è opportuno osservare che se le importazioni tedesche dalla Comunità delle 5 varietà richieste sono in continuo aumento dopo il 1960, l'entità rappresentata in tali importazioni dai merluzzi e dai naselli è particolarmente considerevole ; che, infatti, le disponibilità comunitarie di queste due varietà, e più particolarmente in Francia e in Belgio, risultano sempre più consistenti e che a seguito di contatti fra gli acquirenti tedeschi ed i fornitori comunitari, è lecito sostenere che gli apporti comunitari per queste due varietà dovrebbero coprire tutto il fabbisogno tedesco d'importazione di merluzzi e naselli per il periodo contingentario dal 1° agosto al 31 dicembre 1967 ; che, inoltre, una parte almeno delle importazioni tedesche di naselli e merluzzi è assorbita dai conservifici, mentre lo Stato membro richiedente ha sempre specificato che aveva bisogno d'importare pesci freschi da destinare al consumo diretto ; che, pertanto, è necessario, almeno momentaneamente, non estendere il contingente tariffario ai merluzzi e naselli ;

Considerando che i sebasti, eglefini ed ippoglossi sono destinati quasi totalmente al consumo diretto, per cui non si deve temere che le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti risultino falsate ; che, dal punto di vista dello sviluppo razionale della produzione comunitaria, occorre osservare che la pesca nella Comunità di queste tre varietà di pesci non è sufficiente a coprire tutto il fabbisogno tedesco ; che, inoltre, non si hanno attualmente elementi atti a sostenere che tale situazione potrebbe migliorare in un prossimo futuro ; che gli apporti della pesca nazionale nella Repubblica federale

di Germania non sono a maggior ragione sufficienti a coprire il suo fabbisogno ;

Considerando che in base a tale situazione lo Stato membro richiedente incontra effettivamente per le tre varietà di pesci sopra citati inconvenienti tali da giustificare una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che, inoltre, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali fra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

Considerando che gli ippoglossi formano oggetto, con gli spinaroli, di un contingente tariffario di 5.200 t consolidato al 6 % nell'ambito del GATT ; che, inoltre, allo Stato membro richiedente è stato concesso un contingente tariffario di 2.200 tonnellate al 4,8 % per gli spinaroli detti « spinaroli giganti » ; che appare quindi opportuno concedere un contingente tariffario di 3.000 tonnellate per gli ippoglossi, volume che corrisponde nel complesso al livello delle importazioni dai paesi terzi effettuate negli ultimi anni dalla Repubblica federale di Germania per gli ippoglossi ;

Considerando che per gli eglefini e i sebasti è difficile valutare, dati i rischi della pesca, le importazioni da paesi terzi per il periodo contingentario previsto per il 1967 ; che, tuttavia, data l'entità media rappresentata da tali pesci nel complesso del fabbisogno d'importazione tedesco per le varietà di pesci richiesti diversi dagli ippoglossi nel corso degli anni precedenti, è lecito prevedere che il fabbisogno d'importazione di eglefini e di sebasti da paesi terzi, da coprire con un contingente tariffario, potranno ammontare a 5.000 tonnellate nel periodo contingentario considerato del 1967 ;

Considerando che per la determinazione dei dazi contingentari, è opportuno tener conto della particolare situazione dei pesci in questione e del grado di attuazione della unione doganale ; che, inoltre, quest'ultima dovrebbe venir completata prossimamente ; che per quanto riguarda gli eglefini e i sebasti, allo stadio attuale dell'unione doganale, la Commissione deve stabilire per il contingente tariffario in questione un dazio diverso da quello nullo ; che, inoltre, queste due varietà di pesce sono di consumo molto corrente nella Repubblica federale di Germania ; che, in base a tali considerazioni si ritiene opportuno stabilire per il contingente tariffario relativo agli eglefini e i sebasti un dazio contingentario pari al 30 % del ravvicinamento al dazio del 15 % previsto dalla tariffa doganale comune, cioè un dazio del 4,5 % ; che per gli ippoglossi, occorre tener conto del contingente tariffario annuo di 5.200 tonnellate per gli ippoglossi e gli spinaroli consolidato nell'ambito del G.A.T.T. al dazio del 6 % ; che in funzione di tale consolidamento, è opportuno stabilire per il contingente tariffario in questione un dazio del 3,6 % ;

Considerando che non si sono potute ricavare indicazioni tali da concluderne che la concessione di detti contingenti tariffari nei limiti sopra indicati provocherebbe serie perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritti implica che questi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per la copertura del fabbisogno proprio dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania vengono concessi contingenti tariffari per le sue importazioni dai paesi terzi e per il consumo diretto sul suo territorio dei pesci sotto elencati nei limiti ed ai dazi contingentari indicati a fianco di ciascuno di essi :

Designazione delle merci	Voce tariffaria	Volume contingentario	al dazio di
Eglefini e sebasti freschi, refrigerati o congelati	ex 03.01 B I c)	5.000 tonnellate	4,5 %
Ippoglossi freschi, refrigerati o congelati	ex 03.01 B I c)	3.000 tonnellate	3,6 %

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tali contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1967

con la quale si constata che le importazioni della Repubblica francese in provenienza dagli altri Stati membri riguardanti gli ananassi sono state inferiori al contingente aperto durante due anni consecutivi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(67/509/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

Considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, la Repubblica francese ha aperto per gli ananassi (voce n. 08-01 C della tariffa doganale francese) un contingente a favore degli altri Stati membri che ammonta a 4 tonnellate per il 1962 e a 5 tonnellate per il 1963 ;

Considerando che la Repubblica francese, secondo le informazioni fornite alla Commissione dal suo governo, nel 1962 e nel 1963 non ha effettuato nessuna importazione di ananassi dagli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si constata che le importazioni di ananassi della Repubblica francese dagli altri Stati membri (voce n. 08-01 C della tariffa doganale francese) sono state inferiori al contingente aperto per due anni consecutivi.

Articolo 2

Il contingente aperto in Francia per l'importazione di ananassi non può essere preso in considerazione nel calcolo del valore totale dei contingenti globali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 del Trattato.

Articolo 3

La Repubblica francese sopprimerà il contingentamento degli ananassi nei confronti degli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN